

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE E DELLE PROFESSIONI ED ARTI

### RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1942-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA GRANDI

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Costituzione dell'Ente « Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori ». ( <i>Modificato dal Senato</i> ) (2134-B) . . . . .	1157
MONTAGNA, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, ANGELINI, CIANETTI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> .	

L'adunanza comincia alle 11.40.

(Sono presenti il *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, Pareschi, e il *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Cianetti).

PRESIDENTE chiama a fungere da Segretario il Consigliere nazionale Dini.

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Agnino, Alberici, Beratto, Berninzone, Biagi, Biscioni, Boccadifuoco, Bocchetti, Camerana, Capoferri, Carusi, Caivin, Ciano Arturo, Cosma, Curatulo, Dall'Armi, Dall'Orto, Di Marzo Vito, Farina Cini, Feroldi Antonisi De Rosa, Gangemi, Gerini, Gottardi, Luxardo, Marinotti, Menegozzi, Michelini di San Martino, Milani, Miori, Montesi, Moretti Giuseppe, Panconesi, Nardi, Patti, Pottino di Capuano, Rocca Ladislao, Sarcoli, Scarfiotti, Usai, Veronese, Vidau, Viridia, Motolese.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

**Discussione del disegno di legge: Costituzione dell'Ente « Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori ».** (*Modificato dal Senato*). (2134-B)

MONTAGNA, *Relatore*, rileva che la Commissione legislativa dell'economia corporativa e dell'autarchia del Senato del Regno ha introdotto nel disegno di legge taluni emendamenti, i quali sono oggi sottoposti all'esame delle Commissioni riunite della Camera. La maggior parte di essi ha carattere formale. La modificazione sostanziale più importante è quella apportata all'articolo 2, nel quale è stato soppresso il secondo comma, che era del seguente tenore: « L'Ente è disciplinato dalla presente legge e dal regolamento che sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa coi Ministri dell'interno e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

È stato in sua vece aggiunto un nuovo articolo (articolo 40), del seguente tenore: « Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa con i Ministri per l'interno e per le finanze, saranno emanate le norme di esecuzione, nonchè quelle necessarie per l'integrazione e il coordinamento della presente legge, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

PRESIDENTE. Circa la modificazione apportata dalla Commissione del Senato all'articolo 2, e la relativa aggiunta all'articolo 40 testè letto dal Relatore, deve dichiarare che il Governo, dopo avere esaminato attenta-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mente i termini della suddetta modificazione, non può accettare l'emendamento del Senato, perchè contrastante con la nostra legislazione in materia di facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

Ricorda in proposito la circolare del Duce dell'11 maggio 1939-XVIII, in cui si richiamava l'attenzione delle Commissioni delle Assemblee legislative sulla necessità di non approvare disposizioni che violino norme di legge costituzionali. E ciò per ovviare all'inconveniente verificatosi di deleghe ad emanare norme di esecuzione in deroga alla legge 31 gennaio 1926-VI n. 100, con l'effetto di modificare la naturale competenza su materie pertinenti al potere esecutivo.

Intanto è invalso l'uso, da parte di alcuni dicasteri, di includere nei disegni di legge da essi predisposti la delega al Governo ad emanare norme di integrazione e di coordinamento. Ora anche questa è una infrazione alle disposizioni fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Il Governo, infatti, ha facoltà di emanare soltanto norme di esecuzione. Quando si tratta, invece, di norme che investono la sostanza delle disposizioni legislative emanate, come nel caso dell'integrazione o del coordinamento, è necessario provvedere con una nuova legge.

Già il Consiglio dei Ministri ha richiamato i dicasteri interessati all'osservanza di questo principio basilare, senza del quale non può esservi buon ordine legislativo, e ha invitato in particolare il Guardasigilli a vigilare nello svolgimento del compito istituzionale a lui demandato per quanto riguarda il controllo generico sull'emanazione dei provvedimenti legislativi, affinché il principio predetto sia rigorosamente osservato.

Dato tutto ciò, non può, ripete, accettare l'emendamento del Senato; e invita le Commissioni riunite a ripristinare l'articolo 2 nel testo già da esse approvato, sopprimendo l'articolo 40 aggiunto dal Senato.

Se poi si renderanno necessarie in avvenire norme di integrazione e coordinamento, il Governo si farà iniziatore di un nuovo disegno di legge che sarà portato, come il primo, all'esame e all'approvazione delle Assemblee legislative.

In tal modo si resta nei confini tracciati dall'ordinamento alle rispettive sfere di competenza della funzione esecutiva e di quella legislativa.

MONTAGNA, *Relatore*, dopo le dichiarazioni dell'Eccellenza il Presidente, ritiene che le Commissioni riunite vorranno senza

altro accettarne le conclusioni, nel senso di ripristinare il secondo comma dell'articolo 2 e sopprimere l'articolo 40 aggiunto dal Senato.

Il Senato ha poi modificato l'articolo 5 del disegno di legge, aggiungendo al secondo comma dell'articolo 5; « L'Ente si propone di coordinare la propria attività assistenziale, anche ai fini della prevenzione contro le malattie, con le altre attività assistenziali, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternità, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali », le seguenti parole: « e le varie malattie a carattere sociale ». Si è ritenuto opportuno estendere l'assistenza alle malattie a carattere sociale, e con particolare riferimento al tracoma e alla malaria, per le quali le misure preventive sono attualmente affidate al Ministero degli interni. Trattandosi di una estensione dell'assistenza cui provvede l'Ente, pensa che le Commissioni riunite della Camera possano accettare la modificazione introdotta dal Senato.

Un'altra modificazione di carattere sostanziale è stata portata dal Senato all'articolo 6, il quale elenca le assistenze cui l'Ente deve provvedere. È stata introdotta anche l'assistenza pediatrica. In effetti, le Mutue praticano anche l'assistenza pediatrica, ma questa non era stata espressamente indicata. Il Senato ha voluto che tale assistenza fosse specificamente richiamata, in modo da porre l'Ente di nuova costituzione anche di fronte ai compiti ad essa relativi. Anche qui trattasi di un allargamento della assistenza dell'Ente, per cui ritiene che l'emendamento apportato dal Senato all'articolo 6 possa essere accettato dalle Commissioni riunite.

L'articolo 6 e l'articolo 7 sono stati ritoccati dal Senato, in relazione alla modifica su accennata, relativa all'assistenza pediatrica, con l'introduzione di un nuovo numero nella elencazione contenuta nell'articolo 6, e con le correlative conseguenze nei richiami contenuti nei successivi commi dello stesso articolo 6 e dell'articolo 7.

Gli articoli 11, 12, 26, 27, 32 e 37 hanno subito modificazioni di forma in rapporto alla soppressione del secondo comma dello articolo 2 ed alla aggiunta dell'articolo 40. Poichè il secondo comma dell'articolo 2 deve intendersi ripristinato, e soppresso lo articolo 40 aggiunto, tali modificazioni di forma non possono più rimanere, e gli articoli suddetti devono ritornare nel testo primitivo.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Una modificazione di un certo rilievo è stata introdotta all'articolo 33, il quale, nel testo approvato dalla Camera, era del seguente tenore: «L'Amministrazione è attuata sulla base della gestione unica con evidenze ed imputazioni contabili inerenti ai singoli settori, al fine di mantenere l'equilibrio fra contributi e prestazioni e ad essa sovrintendono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo dell'Ente».

Il Senato, nel presupposto che il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo sono organi direttamente responsabili, ha soppresso le parole: «e ad essa sovrintendono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo dell'Ente».

Ritiene che anche questa modifica possa essere approvata.

L'articolo 36 è stato emendato dalla Commissione del Senato allo scopo di ottenere maggiore chiarezza nelle disposizioni da esso dettate. Questo articolo era stato già modificato, allo stesso scopo, dalle Commissioni riunite della Camera, le quali si erano preoccupate di meglio chiarire la portata pratica e giuridica delle disposizioni a carattere penale per i contravventori alle norme della legge. Il testo del primo comma dell'articolo 36, approvato dalla Camera, era del seguente tenore:

«In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'articolo 11 e nei casi di omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine prescritto, il datore di lavoro inadempiente è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni dipendente per il quale abbia omesso di dare le prescritte notizie o abbia dato notizie erronee, inesatte, o reticenti agli effetti della iscrizione all'Ente e degli accertamenti del contributo dovuto, e per il quale abbia omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo».

Lo stesso comma, nella formulazione approvata dal Senato, suona così:

«In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'articolo 11 e nei casi di omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine prescritto, il datore di lavoro inadempiente è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni dipendente per il quale abbia omesso di dare le prescritte notizie.

«La stessa pena è stabilita a carico del datore di lavoro che faccia dichiarazioni erronee o inesatte, salvo che il fatto costituisca reato più grave».

La nuova formulazione appare più chiara, al fine di evitare confusioni di inosservanze e di pene, distinguendosi i casi in cui il contributo non è stato versato da quelli in cui il contributo stesso è stato versato erroneamente. Non v'è ragione di non approvare anche questa modificazione apportata dal Senato all'articolo 36.

Nell'articolo 37 è stato soppresso dal Senato il secondo comma, che era del seguente tenore: «Il pagamento estingue la azione penale». Questo comma aveva dato luogo a dubbi anche nella discussione svoltasi alla Camera; e pertanto anche la sua soppressione può essere approvata.

ANGELINI non comprende le ragioni per le quali è stata introdotta nell'articolo 6 l'assistenza pediatrica, la quale è un'assistenza specialistica. Finora le Mutue hanno sempre dato una assistenza generica; se si entra nell'ordine di idee di comprendere anche le assistenze specialistiche, non si vede perchè debbano rimanere escluse, ad esempio, l'assistenza dentaria o quella otorinolaringoiatrica.

MONTAGNA, *Relatore*. Evidentemente si è voluto dare risalto all'assistenza pediatrica, data l'importanza sociale delle cure all'infanzia, nell'interesse della sanità della razza.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, in merito alle dichiarazioni del Presidente a proposito della soppressione del secondo comma dell'articolo 2, della introduzione dell'articolo 40, dichiara che non vi è che da ubbidire alla direttiva precisa del Capo del Governo.

Desidera peraltro rilevare che l'articolo fu aggiunto per iniziativa del Senato che, in epoca precedente, ebbe a provocare la chiarificazione del Capo del Governo in merito alle deleghe legislative. Pertanto, allorchè proprio in Senato fu proposto l'articolo 40, il rappresentante del Ministero delle corporazioni non credette di opporsi.

Tutto il provvedimento in esame è stato difeso dal Ministero delle corporazioni, come le Commissioni riunite ricorderanno, alla Camera; ma è stato difeso ancor più tenacemente al Senato, dove i Senatori, specialmente i sommi giuristi che siedono su quei banchi, hanno rilevato la eccessiva elasticità, dal punto di vista formale e giuridico, del provvedimento stesso.

Ora questa elasticità discende dalla convinzione del Ministero delle corporazioni della opportunità, creando con una legge l'unificazione degli Istituti mutualistici esistenti, di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dar vita ad un Ente che, come è detto nel primo articolo della legge, è un organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori realizzano le norme della Carta del lavoro e della dottrina sociale fascista. Tutto il provvedimento è perciò elastico, perchè legato a questa affermazione di principio, che la realizzazione della totalitaria assistenza malattie ai lavoratori è affidata alle organizzazioni sindacali, considerate come strumenti ed organi della politica sociale del Fascismo e non come Istituti che agiscano al di fuori dello Stato.

Al Senato è stata fatta una osservazione che ha dato luogo ad una lunga discussione, in riferimento alla disposizione che determina i poteri del Comitato esecutivo. Ai giuristi non poteva passare inosservato il fatto nuovo di attribuire al Comitato esecutivo una somma di poteri assai maggiore di quelli demandati normalmente dalle leggi del genere ai Consigli di amministrazione. È stato spiegato che questo non ha voluto essere un capovolgimento di direttive, ma una decisione precisa del Governo, nel senso di impegnare le organizzazioni sindacali a valersi veramente dei poteri che ad esse sono dati; e quindi fare sì che i presidenti confederali che fanno parte di diritto, senza la possibilità di essere sostituiti, del Comitato esecutivo, amministrino veramente l'Istituto e siano veramente i responsabili, e non soltanto dei cittadini nominati a rappresentare le organizzazioni negli organi direttivi dell'Ente.

L'Ente che si viene a creare, è uno strumento talmente delicato che vivrà con la disciplina della legge e con la disciplina del contratto collettivo di lavoro.

Esso sorge in una maniera originale, perchè è la prima volta che si attua la disciplina contemporanea della legge e del contratto collettivo di lavoro per rendere più aderente alle esigenze delle categorie il funzionamento di un Ente.

Dato questo stato di cose, è bene che qualsiasi nuova norma di carattere giuridico non sia emanata in virtù di una delega; ma sia frutto di una lunga elaborazione di concerto tra il Ministero delle corporazioni e gli altri Ministeri interessati e gli organi sindacali che erano, sono e dovranno rimanere la base fondamentale di ogni attività nel settore corporativo.

PRESIDENTE domanda al camerata Angelini se intende presentare un emendamento in merito all'aggiunta dell'assistenza pediatrica.

ANGELINI si rimette al Governo.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, avverte che ha consentito all'emendamento del Senato relativo all'assistenza pediatrica, non vedendo motivo, data la politica tradizionale del Fascismo in materia, di opporsi a che fosse messo l'accento sull'assistenza pediatrica.

Desidera poi rilevare, circa l'emendamento del Senato relativo all'estensione dell'assistenza alle malattie a carattere sociale, che non si può stabilire una linea precisa di demarcazione fra le varie malattie, perchè qualsiasi malattia può essere l'anticamera della tubercolosi o di una malattia professionale. È solo successivamente che le malattie apparentemente comuni rivelano i sintomi della tubercolosi o della malattia professionale. Ora, se il soggetto da curare è sempre lo stesso, è inammissibile che esso passi da un istituto all'altro, mentre ha bisogno di una continuità nella cura. Pensa quindi che quando il nuovo Ente si sarà consolidato, si dovrà arrivare alla fusione di tutte le forme di assicurazione contro le varie malattie.

In questo primo momento si è affermato soltanto il principio che l'Ente si propone di coordinare l'assistenza, onde il soggetto possa essere assistito in modo veramente proficuo ed efficace.

Nel campo delle malattie sociali la lotta contro il tracoma e la malaria rientrano oggi nella sfera di competenza del Ministero degli interni. Siccome è già avvenuto in questo senso un coordinamento tra le Casse Mutue e il Ministero degli interni, auspice quello delle corporazioni, nulla di male che si estenda la sfera d'azione del nuovo Ente.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta di ritornare alla prima dizione dell'articolo 2, ripristinando il comma soppresso del Senato e sopprimendo l'articolo 40 aggiunto dal Senato medesimo.

(È approvato — Si approvano pure gli emendamenti del Senato agli articoli 5, 6, 7, 33, 36 e 37).

Con la soppressione dell'articolo 40 debbono sopprimersi anche le modifiche di forma agli articoli 11, 12, 26, 27, 32 e 37, in quanto fanno richiamo all'articolo 40 anzichè al regolamento; e perciò tutti questi articoli debbono tornare alla primitiva dizione.

Pone a partito tale proposta.

(È approvata).

L'adunanza termina alle 12.30.

**ALLEGATO**

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

**Costituzione dell'Ente « Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori ». (2134-B)**

**ART. 1.**

È istituito l'Ente « Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori ». Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua azione nel Regno attraverso propri uffici provinciali.

**ART. 2.**

L'Ente è l'organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assolvono i compiti enunciati nelle dichiarazioni XXVII e XXVIII della Carta del lavoro per quanto concerne l'assistenza dei lavoratori e dei loro familiari in caso di malattia.

L'Ente è disciplinato dalla presente legge e dal regolamento che sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa coi Ministri dell'interno e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

**ART. 3.**

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero per le corporazioni e del Ministero delle finanze, ciascuno per la rispettiva competenza, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di vigilanza sanitaria.

I provvedimenti di carattere generale dell'Ente, riguardanti la organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare anche l'approvazione del Ministero dell'interno.

**ART. 4.**

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista

dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Possono anche essere iscritti, mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello delle finanze, su proposta delle Associazioni sindacali interessate, i rappresentati dalle Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma.

**ART. 5.**

L'Ente provvede all'assistenza per il caso di malattie, ad esclusione di quelle il cui rischio è coperto per legge da altre forme di assicurazione.

L'Ente si propone di coordinare la propria attività assistenziale, anche ai fini della prevenzione contro le malattie, con le altre attività assistenziali, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternità, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le varie malattie a carattere sociale.

**ART. 6.**

L'assistenza dell'Ente comprende:

- 1°) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;
- 2°) l'assistenza specialistica ambulatoria;
- 3°) l'assistenza farmaceutica;
- 4°) l'assistenza ospedaliera;
- 5°) l'assistenza ostetrica;
- 6°) l'assistenza pediatrica;
- 7°) le assistenze integrative;
- 8°) la concessione di una indennità di malattia.

L'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.

Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.

Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 7 e 8 saranno concesse nei limiti nella misura e secondo le modalità che verranno determinate nazionalmente dalle Associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4.

Alla erogazione delle indennità provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate.

L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

ART. 7.

Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo competono di diritto anche ai familiari viventi a carico dell'iscritto, nei limiti e con le modalità che verranno determinati in conformità di quanto dispone il quarto comma dell'articolo precedente.

ART. 8.

Le assistenze di carattere sanitario verranno concesse secondo il principio delle prestazioni dirette e l'assistenza sanitaria domiciliare dovrà tendere, per quanto possibile, verso l'adozione del medico di famiglia.

Potranno essere consentite deroghe nella attuazione del sistema delle prestazioni sanitarie in base a particolari esigenze delle categorie interessate, tenendo il dovuto conto delle situazioni di fatto e dell'esperienza acquisita dai vari Enti mutualistici.

L'attrezzatura sanitaria, attraverso la quale l'Ente attua i suoi compiti, dovrà svilupparsi secondo un piano di organizzazione territoriale in modo da aderire alle reali esigenze dell'assistenza.

ART. 9.

Agli scopi di cui sopra sarà provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero nel decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4.

L'Ente segnalerà alle Confederazioni i necessari elementi di costo delle prestazioni, sia di carattere generale che di carattere particolare, per le singole categorie, tenendo conto di tutti i fattori inerenti al campo di applicazione delle prestazioni medesime.

ART. 10.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento del contributo anche per la parte che è a carico del lavoratore.

Qualunque patto in contrario è nullo.

La parte di contributo a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso.

L'azione per riscuotere i contributi dovuti dai datori di lavoro all'Ente si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno, in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

ART. 11.

I criteri per l'accertamento del diritto alla assistenza e dell'obbligo contributivo saranno determinati dal regolamento.

Il datore di lavoro è obbligato a dare all'Ente le notizie necessarie per l'iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi.

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'Ente anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo di cui nel precedente comma o non sia in regola con i versamenti dei contributi maturati.

ART. 12.

Sono organi dell'Ente:

- 1°) il Presidente;
- 2°) il Consiglio direttivo;
- 3°) il Comitato esecutivo;
- 4°) i Comitati di sezione;
- 5°) il Comitato provinciale.

L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2, in quanto non sia previsto dalla presente legge.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 13.

Il Presidente è nominato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

## ART. 14.

Il Presidente dirige e rappresenta l'Ente ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo e i Comitati di Sezione.

Esamina e determina le materie da portare alla discussione dei predetti organi amministrativi.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi stessi.

Impartisce le direttive per il funzionamento dell'Ente.

Firma per la parte che egli non abbia deferito al Direttore generale, gli atti e documenti che importano impegno per l'Ente.

Provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale, con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento organico di cui al successivo articolo 17.

Esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dai decreti e dai regolamenti che disciplinano l'attività dell'Ente.

## ART. 15.

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai seguenti membri nominati con Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni:

a) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei professionisti ed artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

b) un rappresentante designato da ciascuna Confederazione fascista dei datori di lavoro;

c) un rappresentante designato da ciascuna Confederazione fascista dei lavoratori;

d) un delegato del Partito Nazionale Fascista;

e) un delegato per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni, dell'interno e delle finanze;

f) il segretario del Sindacato nazionale dei medici e il vice fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i sanitari;

g) i Presidenti dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro; della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue infortuni agricoli.

Il Direttore generale dell'Ente assiste alle riunioni e ne è il Segretario.

I componenti del Consiglio durano in carica due anni e possono essere confermati. È data però facoltà agli Enti che hanno provveduto alla loro designazione di chiederne la sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

Per la validità delle sedute del Consiglio in una prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio in carica. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

## ART. 16.

Il Presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di invitare ad intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati di sezione che non facciano già parte, rispettivamente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

## ART. 17.

Spetta al Consiglio direttivo:

1°) deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Presidente, del Comitato esecutivo e dei Comitati di Sezione e sul conto consuntivo dell'Ente;

2°) deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente. In tale sede il Consiglio direttivo può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

3°) deliberare sul regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente e sugli altri regolamenti amministrativi.

Il regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente sarà approvato dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze;

4°) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, nonché l'eventuale trasformazione dei beni predetti;

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

5°) deliberare in ordine agli elementi di costo delle prestazioni di cui al secondo comma dell'art. 9;

6°) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

7°) esprimere parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione;

8°) determinare le norme eventualmente occorrenti per gestioni speciali;

9°) adempiere a tutte le attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi e regolamenti.

ART. 18.

Il Comitato esecutivo è composto dai seguenti membri:

1°) il Presidente;

2°) i Presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

3°) i Consiglieri, delegati del Partito Nazionale Fascista e dei Ministeri delle corporazioni, dell'interno e delle finanze;

4°) il Segretario del Sindacato nazionale dei medici ed il vice fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i sanitari.

Il Direttore generale assiste alle sedute e ne è il Segretario.

ART. 19.

Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio direttivo.

Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.

ART. 20.

Il Comitato esecutivo:

1°) fissa le direttive per il conseguimento dei fini dell'Ente;

2°) esamina le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

3°) adotta, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente — salvo ratifica del Consiglio stesso, nella sua prima riunione — tranne quelli di cui all'articolo 17, numeri 1, 2 e 3;

4°) fissa le direttive ed approva le norme da seguirsi per la risoluzione delle controversie;

5°) procede alla nomina di Commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi dell'assistenza;

6°) nomina il Direttore generale dell'Ente secondo le norme del regolamento del personale di cui all'articolo 17;

7°) nomina i Presidenti dei Comitati provinciali;

8°) decide sui criteri di ripartizione, tra i vari settori, degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi comuni;

9°) adempie a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dalla presente legge e dai regolamenti.

ART. 21.

Allo scopo di adeguare l'azione dell'Ente a tutte le particolari situazioni di categoria e allo scopo di mantenere l'assistenza stessa aderente all'attività sindacale, vengono costituiti per ognuno dei cinque settori sindacali, i seguenti Comitati di sezione:

1°) Comitato di sezione per l'agricoltura;

2°) Comitato di sezione per l'industria;

3°) Comitato di sezione per il commercio;

4°) Comitato di sezione per il credito e l'assicurazione;

5°) Comitato di sezione per i professionisti e gli artisti.

ART. 22.

Il Comitato di sezione è composto:

1°) dal Presidente o da un suo delegato;

2°) da tre rappresentanti designati dalla Confederazione fascista dei datori di lavoro interessata;

3°) da tre rappresentanti designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori interessata;

4°) da un delegato del Partito Nazionale Fascista;

5°) da un delegato del Ministero dell'interno;

6°) da un delegato del Ministero delle corporazioni.

Il Comitato di sezione per i professionisti e gli artisti è composto di quattro rappresentanti per i professionisti e gli artisti, di quattro rappresentanti designati dalle Confederazioni dei lavoratori e dei delegati di cui ai numeri 4, 5 e 6 del comma precedente.



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 23.

Spetta a ciascun Comitato di sezione:

1°) fare proposte su questioni particolari attinenti alle prestazioni economiche e sanitarie che abbiano riferimento a particolari esigenze della categoria rappresentata;

2°) sottoporre ai superiori organi dell'Ente le proposte per l'eventuale revisione dei sistemi di riscossione dei contributi;

3°) adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli venissero demandate dai superiori organi dell'Ente;

4°) esaminare i risultati annuali di gestione.

ART. 24.

Le funzioni di Sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio sindacale costituito da cinque Sindaci effettivi e cinque supplenti, dei quali: uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro delle corporazioni; uno effettivo ed uno supplente nominati dal Presidente della Corte dei conti; uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro delle finanze; uno effettivo ed uno supplente nominati d'accordo tra le Confederazioni dei datori di lavoro; uno effettivo ed uno supplente nominati d'accordo tra le Confederazioni dei lavoratori.

I componenti del Collegio sindacale durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio direttivo.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio direttivo e possono intervenire alle riunioni del Comitato esecutivo.

ART. 25.

Il Collegio sindacale deve:

a) rivedere e controllare le scritture contabili;

b) fare ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivedere i bilanci preventivi e consuntivi, riferendone al Consiglio direttivo.

ART. 26.

Il Direttore generale è capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Ente ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, dal regolamento e dal Presidente.

Il Direttore generale riferisce annualmente in sede di consuntivo sull'andamento della gestione.

ART. 27.

Il Comitato provinciale di cui all'articolo 12 è composto:

a) dai rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti ed artisti designati in eguale numero dalle Associazioni sindacali provinciali;

b) da un delegato del Partito Nazionale Fascista e dal vice fiduciario provinciale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i sanitari;

c) dal medico provinciale;

d) dal Segretario del Sindacato provinciale dei medici;

e) dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Ente con funzioni di segretario.

Il Presidente del Comitato provinciale sarà nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente fra i rappresentanti delle organizzazioni periferiche delle Confederazioni.

Il modo di costituzione, la sede e le norme di funzionamento del Comitato sono stabiliti dal regolamento.

ART. 28.

Il Comitato provinciale:

1°) vigilia sull'attuazione delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Ente relativamente alla riscossione dei contributi e alla erogazione delle prestazioni;

2°) si pronuncia, a richiesta dell'Ente, sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria e sulle attività da svolgere per la prevenzione e la profilassi contro le malattie nei confronti dei lavoratori;

3°) suggerisce norme adatte a rendere i servizi dell'Ente aderenti alle contingenze locali;

4°) attua ogni altro compito che sia ad esso demandato dal Consiglio direttivo dell'Ente.

ART. 29.

Il Comitato provinciale, allo scopo di studiare particolari problemi di categoria, costituirà speciali sezioni composte dai rappresentanti delle Associazioni sindacali già facenti parte del Comitato stesso e che inquadrano la categoria interessata.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 30.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo spettano all'Ente;
- b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.

ART. 31.

I capitali disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

- 1°) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- 2°) in cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed in titoli legalmente equiparati;
- 3°) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito da designarsi dal Comitato esecutivo;
- 4°) in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente.

ART. 32.

Costituiscono entrate dell'Ente:

- a) i contributi ad esso spettanti;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le somme incassate per lasciti, donazioni ed in genere per atti di liberalità;
- d) le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Ente, comprese le multe e gli interessi cauzionali.

Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo le modalità che saranno determinate dal regolamento.

ART. 33.

L'Amministrazione è attuata sulla base della gestione unica con evidenze ed imputazioni contabili inerenti ai singoli settori, al fine di mantenere l'equilibrio tra contributi e prestazioni.

ART. 34.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dev'essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati un mese prima dei termini indicati nell'articolo 17, al Collegio sindacale, il quale riferirà su di essi, e, con apposite relazioni, al Consiglio direttivo.

ART. 35.

Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

ART. 36.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'articolo 11 e nei casi di omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine prescritto, il datore di lavoro inadempiente è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni dipendente per il quale abbia omesso di dare le prescritte notizie.

La stessa pena è stabilita a carico del datore di lavoro che faccia dichiarazioni erronee o inesatte, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 10 mila.

ART. 37.

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge e dal regolamento, il contravventore, nei termini e agli effetti dell'articolo 162 del Codice penale, è ammesso a pagare alla sede competente dell'Ente una somma corrispondente alla quinta parte del massimo dell'ammenda comminata o alla terza parte del massimo predetto, qualora egli sia recidivo rispetto a reati previsti dalla presente legge o dal regolamento.

Qualora la contravvenzione sia stata elevata per omesso o insufficiente versamento di contributi, il contravventore è ammesso a pagare, oltre la somma prevista nel primo comma, i contributi omessi e l'indennità di mora.

ART. 38.

La Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio, la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria, la Federazione nazionale fascista delle Mutue di malattia per i lavoratori agricoli, la Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli e forestali, l'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei servizi tributari, le Casse di malattia delle nuove provincie e gli Enti che ne fanno parte o aderiscono, nonché quelle Casse

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

ed Enti che adempiano funzioni di assistenza malattia deferiti da questa legge all'Ente costituendo, saranno fusi nell'Ente « Mutua-  
lità Fascista — Istituto per l'assistenza di ma-  
lattia ai lavoratori ».

Con decreto Reale, su proposta del Mini-  
stro delle corporazioni, sarà determinata la  
data dalla quale avrà effetto la fusione di  
ciascuno degli Enti predetti.

Con la data dalla quale avrà effetto la  
fusione degli Enti in esso previsti, è abrogato  
il Regio decreto-legge 29 novembre 1925-IV,  
n. 2146 e successive modificazioni ed inte-  
grazioni.

ART. 39.

Il Ministro per le corporazioni può ordi-  
nare ispezioni ed indagini sul funzionamento  
dell'Ente e di singoli suoi servizi.

Con Regio decreto, emanato su proposta  
del Capo del Governo e del Ministro per le  
corporazioni, può essere sciolto il Consiglio di-  
rettivo e nominato un Commissario straor-  
dinario per l'amministrazione dell'Ente.

Con lo stesso decreto saranno fissati i po-  
teri del Commissario.

